

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Roma

21 giugno 2018

Regimi speciali e nuovo sistema delle decisioni per la
richiesta delle autorizzazioni e garanzie

I regimi speciali

Codice doganale dell'Unione Regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio - CDU

Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione - RD

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione - RE

Deposito: deposito doganale

zone franche

Perfezionamento: perfezionamento attivo

perfezionamento passivo

Uso particolare: ammissione temporanea

uso finale

Transito unionale (esterno e interno)

Norme orizzontali applicabili a tutti i regimi speciali tranne il transito

Autorizzazione art.211 CDU

Garanzia art.211 parag. 3 c) CDU

Merci equivalenti art.223 CDU

Trasferimento di diritti ed obblighi art. 218 CDU

Circolazioni di merci art. 219 CDU

Scritture art. 214 CDU

Autorizzazione

Dal 2 ottobre 2017 l'autorizzazione ai regimi speciali viene rilasciata utilizzando un sistema informatico unionale

Customs Decision Management System (CDMS)

Art. 6 parag. 1 CDU

Tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l'archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici

Art. 4 Reg.to esecutivo (UE) n. 2017/2089

Sistema delle decisioni doganali che permette la comunicazione tra la Commissione, gli Stati membri, gli operatori economici e le persone diverse dagli operatori economici ai fini del trattamento delle domande e delle decisioni di cui all'art.5 parag.1, nonché della gestione delle decisioni relative alle autorizzazioni ossia modifiche, revoche, sospensioni e annullamenti.

Art. 5 Reg.to esecutivo (UE) n. 2017/2089

Elenca le autorizzazioni per le quali è applicabile il sistema delle decisioni ai fini del trattamento delle domande degli operatori il rilascio delle decisioni e le altre decisioni relative alle autorizzazioni come modifica, revoca, sospensione ecc.

Fra le decisioni elencate nell'art.5 ritroviamo quelle proprie delle procedure speciali ed in particolare:

Perfezionamento attivo

Perfezionamento passivo

Ammissione temporanea

Uso finale

Deposito doganale

L'autorizzazione ai regimi speciali viene rilasciata entro 30 gg dalla data di presentazione dell'istanza

Per il deposito doganale è previsto il termine di 60 gg.

Validità dell'autorizzazione (art.173 RD)

5 anni

3 anni (nel caso di prodotti sensibili di cui all'allegato 71-02 RD)

Per le zone franche non è previsto il rilascio di un autorizzazione in base all'art.211 CDU

Competenza al rilascio dell'autorizzazione (art.22 paragrafo 1 CDU)

Ufficio doganale competente sul luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività oggetto della decisione

Deroga (art.12 RD)

Ove non è possibile determinare l'autorità doganale competente in base all'art.22 CDU l'autorità doganale competente è quella del luogo in cui sono accessibili le scritture e i documenti del richiedente

Ammissione temporanea – art. 205 RD

L'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione è il luogo di primo utilizzo della merce

Condizioni per il rilascio di un'autorizzazione

- persona stabilita nel territorio dell'Unione Europea

occasionalmente a persona stabilita al di fuori del territorio dell'Unione per i regimi di perfezionamento attivo e uso finale (art.161 RD)

- persona che assicura l'ordinato svolgimento delle operazioni doganali

se AEOC tale criterio si ritiene soddisfatto se si è tenuto conto all'atto del rilascio dell'autorizzazione del regime richiesto

- prestazione della garanzia

quando per le merci vincolate ad un regime speciale può sorgere una obbligazione doganale

- le autorità doganali possano assicurare la vigilanza senza introdurre misure amministrative sproporzionate

- esame delle condizioni economiche nel caso vi sia pregiudizio degli interessi essenziali dei produttori dell'Unione (perfezionamento attivo e passivo)

Istanza di autorizzazione presentata su dichiarazione doganale (art.163 RD)

Può essere utilizzata per il perfezionamento attivo, passivo, ammissione temporanea, uso finale

non è possibile utilizzare tale modalità:

- per i prodotti dell'allegato 71-02 per i regimi di perfezionamento attivo e passivo
- in caso di uso di merci equivalenti
- se è necessario effettuare l'esame delle condizioni economiche
- se si utilizzano le semplificazioni (dichiarazioni semplificate, iscrizione nelle scritture del dichiarante, sdoganamento centralizzato)

Alle dichiarazioni doganali che valgono autorizzazioni deve essere allegato un documento in cui vengono fornite tutte le informazioni relative alle operazioni indicate all'art.55 paragrafi 1 – 8 RDT

natura delle operazioni di trasformazione

descrizione delle merci

termine di appuramento

ufficio di appuramento

luogo di perfezionamento

Garanzia

L'art. 211 par. 3 c) CDU ha previsto l'obbligatorietà della garanzia per le merci vincolate ad un regime speciale per le quali può sorgere una obbligazione doganale

l'art.89 par. 4 del CDU prevede che la garanzia, nel caso sia costituita per una dichiarazione doganale specifica, si applica all'importo del dazio all'importazione o all'esportazione o agli altri oneri relativi a tutte le merci coperte dalla dichiarazione doganale (garanzia isolata)

l'art. 89 par. 5 del CDU prevede che può essere richiesta una garanzia globale che copre i diritti doganali relativi a più dichiarazioni doganali

l'importo della garanzia globale è pari ad un importo di riferimento stabilito dall'ufficio doganale di garanzia (art.155 RE)

l'importo di riferimento della garanzia globale può essere ridotto, in base alle condizioni previste dall'art.84

RD:

del 50%

del 30%

esonero dalla prestazione della garanzia

Merci equivalenti

E' possibile l'utilizzo delle merci equivalenti per tutti i regimi speciali.

Le merci equivalenti sono merci unionali che devono avere le stesse caratteristiche di quelle terze vincolate al regime speciale.

Le merci unionali devono avere lo stesso codice NC a otto cifre, la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche delle merci terze che sostituiscono

L'uso di merci equivalenti è vietato in alcuni casi (art.169 RD):

- se nel perfezionamento attivo è previsto il solo svolgimento delle manipolazioni usuali
 - se si applica la regola del no draw back
 - se comporta un vantaggio ingiustificato a livello di dazi all'importazione
 - se le merci vincolate al regime speciale sarebbero soggette ad un dazio antidumping, ad un dazio compensativo, ad un dazio di salvaguardia, qualora fossero dichiarate per l'immissione in libera pratica
 - se le merci non unionali trasformate al posto delle merci unionali vincolate al regime di perfezionamento passivo sarebbero soggette ad un dazio antidumping, ad un dazio compensativo qualora fossero dichiarate per l'immissione in libera pratica
 - l'uso di merci equivalenti non è autorizzato per le merci o i prodotti geneticamente modificati
 - per le merci di cui all'allegato 71-04 si applicano le regole specifiche previste per tali prodotti
-

Trasferimento di diritti ed obblighi (art.218 CDU)

I diritti e gli obblighi del titolare di un regime riguardo alle merci vincolate ad un regime speciale possono essere trasferiti interamente o in parte ad un'altra persona che soddisfi le condizioni previste dal regime in questione (art.218 CDU)

l'autorità doganale decide se è possibile il trasferimento e le modalità (art.266 RE)

il trasferimento di diritti e obblighi è possibile tra soggetti indicati in un'unica autorizzazione

non è necessario che il cedente e il cessionario siano entrambi autorizzati

non è necessaria una nuova dichiarazione per trasferire le merci ad un'altro soggetto

Circolazione di merci (art.219 CDU)

Le merci vincolate ad un regime speciale possono circolare da una località all'altra del territorio dell'Unione (art.219 CDU)

Art.179 RD

La circolazione di merci vincolate al regime di perfezionamento attivo, di ammissione temporanea o di uso finale può avvenire tra luoghi diversi all'interno dell'Unione senza formalità doganali purché dalle scritture sia possibile acquisire l'informazione di dove sono ubicate le merci e ogni movimento delle stesse (art.178 paragrafo e))

La circolazione di merci vincolate al regime di perfezionamento passivo può aver luogo all'interno del territorio doganale dell'Unione dall'ufficio doganale di vincolo a quello di uscita.

Art.267 RE

Le disposizioni da applicare per il trasferimento di merci in perfezionamento passivo sono quelle che si sarebbero applicate se le merci fossero state vincolate al regime di esportazione.

Per i regimi di perfezionamento attivo e ammissione temporanea il trasferimento di merci verso l'ufficio di uscita ai fini dell'appuramento dei suddetti regimi è effettuato con la dichiarazione di riesportazione

In tutti i casi sopra citati le merci rimarranno vincolate al regime speciale fino all'uscita dal territorio dell'Unione

Scritture (art.214 CDU)

Il titolare dell'autorizzazione e tutte le persone che svolgono un'attività che comporta il deposito, la lavorazione e la vendita e acquisto di merci in una zona franca devono tenere delle scritture contabili con cui è possibile sorvegliare il regime

l'art.178 RD indica gli elementi che devono essere contenuti nelle scritture (si elencano alcuni degli elementi richiesti):

- riferimento dell'autorizzazione**
 - mezzi di identificazione delle merci, numero e natura dei colli, quantità e descrizione delle merci, ecc.**
 - tasso di rendimento**
 - ubicazione delle merci e informazioni su ogni movimento delle stesse**
 - vigilanza e controlli sulle merci equivalenti**
- eventuali trasferimenti di diritti ed obblighi**

Conto di appuramento (art.175 RD)

il conto di appuramento deve essere presentato all'autorità doganale entro 30 gg dalla scadenza del termine di appuramento per i seguenti regimi:

- perfezionamento attivo (IM/EX e EX/IM senza utilizzo degli INF)

- uso finale

L'allegato 71-06 del RD indica le informazioni che deve contenere il conto di appuramento

Allegato 71-06

- a) elementi di riferimento dell'autorizzazione;
- b) la quantità di ciascun tipo di merci vincolate al regime speciale per le quali si chiede l'appuramento;
- c) il codice NC delle merci vincolate;
- d) le aliquote dei dazi all'importazione cui sono soggette le merci vincolate al regime speciale e, se del caso, il loro valore in dogana;
- e) gli elementi della dichiarazione doganale che vincola le merci al regime speciale;
- f) il tipo e la quantità di merci vincolate al regime e le indicazioni della conseguente dichiarazione doganale o qualsiasi altro documento connesso all'appuramento del regime;
- g) il codice NC e il valore in dogana dei prodotti trasformati, se l'appuramento avviene in base al metodo della chiave valore;
- h) il tasso di rendimento;
- i) l'ammontare dei dazi all'importazione da pagare. Se tale importo si riferisce all'applicazione dell'art.175 paragrafo 4, ne è fatta menzione;
- j) i termini dell'appuramento;

Grazie per l'attenzione

Roberta Corsetti

AGENZIA DOGANE MONOPOLI

I REGIMI SPECIALI – requisiti comuni